Penale Sent. Sez. 5 Num. 52124 Anno 2019

Presidente: MICCOLI GRAZIA Relatore: CAPUTO ANGELO

Data Udienza: 13/12/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
nato a FIRENZE(ITALIA) il

avverso il decreto del 19/06/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO.

Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Delia Cardia, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 40747/18 deliberata il 23/02/2019, la Prima Sezione di questa Corte ha parzialmente annullato il decreto della Corte di appello di Palermo del 09/06/2017 di conferma del decreto del Tribunale di Palermo che aveva applicato ad la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e aveva disposto la confisca di alcuni beni del proposto (a lui intestati o nella sua disponibilità): l'annullamento statuito dalla Prima Sezione di questa Corte ha riguardato la misura di prevenzione personale, mentre, con riferimento a quella reale, il ricorso di questa con stati rigettati.

- 2. Investita del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Palermo, con decreti deliberato il 19/06/2019, ha confermato il decreto del Tribunale di Palermo del 20/01/2016.
- 3. Avverso l'indicato decreto del 19/06/2019 della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione , attraverso il difensore Avv. Vincenzo Pillitteri, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., in quanto erroneamente la Corte di appello ha ritenuto sussistente la pericolosità sociale del proposto in quanto coperta dal giudicato.

Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 6 del d. lgs. n. 159 del 2011, avuto riguardo all'insussistenza dell'attualità della pericolosità sociale del proposto. I fatti ritenuti sintomatici della pericolosità del proposto sono anteriori di oltre sei anni rispetto all'adozione del provvedimento di primo grado, tanto più che il gruppo criminale di riferimento non ha avuto alcuna prosecuzione negli anni successivi e lo stesso non ha più riportato condanne per reati in materia di stupefacenti. Successivamente alla rimessione sul ruolo il Tribunale di primo grado non ha assunto alcun altro elemento a sostegno della proposta risalente al 2010, rimanendo gli atti cristallizzati a quelli assunti in decisione nel 2011. Il riferimento alla custodia cautelare in carcere fino al luglio 2014 non considera che i relativi fatti risalivano al 2010, laddove l'esistenza dell'attualità della pericolosità non può basarsi su "postulati di principio", risultando così la motivazione apparente.

4. Con requisitoria scritta del 06/11/2019, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Delia Cardia ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- 1. Il ricorso deve essere accolto, per le ragioni e nei termini di seguito indicati.
- 2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato: la sentenza di parziale annullamento della Prima Sezione di questa Corte ha rigettato le censure relative alla misura di prevenzione patrimoniale, il che, all'evidenza, dimostra che ad essere investito dalla pronuncia di annullamento è



stato non il giudizio di pericolosità, ma solo quello dell'attualità della pericolosità stessa.

- 3. Il secondo motivo è fondato. La Corte di appello ha indicato l'epoca dei fatti-reato in materia di stupefacenti per i quali il proposto ha riportato condanna definitiva (fino a novembre 2010), rilevando che lo stesso è rimasto in custodia cautelare (prima carceraria, poi domiciliare) fino al luglio 2014, guando la condanna per cessione illecita e associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è passata in giudicato. Ora, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, in tema di misure di prevenzione, il giudizio sull'attualità della pericolosità sociale dell'indiziato di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso può essere fondato su elementi di fatto valorizzati in altri provvedimenti giudiziari, a condizione che ne sia effettuata un'autonoma valutazione, senza possibilità di recepire acriticamente il giudizio prognostico sulla pericolosità sociale contenuto in detti provvedimenti, anche se relativi a misure di sicurezza o a misure cautelari (Sez. 1, n. 10034 del 05/02/2019, De Paola, Rv. 275054). La Corte distrettuale non ha fatto buon governo del principio di diritto richiamato, limitandosi a richiamare acriticamente la valutazione in punto di esigenze cautelari relativa al procedimento per fatti risalenti, senza un autonomo apprezzamento degli elementi di rilievo. Gli ulteriori riferimenti (alle due contestazioni per uso personale di stupefacente, in particolare) non sono prospettati in termini tali da dar conto dell'attualità della pericolosità del prevenuto sulla base della categoria nella quale lo stesso è stato inquadrato: categoria neppure specificamente indicata.
- 4. Pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Palermo.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Palermo per nuovo esame.

Così deciso il 13/12/2019.